

STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI

21100 VARESE - via Cavour, 45 - e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 - Fax 0332 257044

Repertorio N. **96993**

Raccolta N. **31815**

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 17.30 (diciassette e trenta).

12 marzo 2026

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.45.

Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

È comparsa la signora:

DELL'ORO DONATA ANNA, nata a Milano (MI) il diciannove 19 gennaio 1952 millenovecentocinquantadue e domiciliata per la carica presso la sede legale in Castronno (VA) via Stazione n.2, codice fiscale DLL DTN 52A59 F205N, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rappresentante, della Fondazione denominata:

"**FONDAZIONE ALETTI - BECCALLI - MOSCA**", con sede in Castronno (VA) via Stazione n.2, avente numero di iscrizione al Registro Imprese di Varese e di codice fiscale 02468750126, partita I.V.A. 02468750126, ed iscritta al n.282414 del R.E.A. di Varese, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n.699, munita di tutti i necessari poteri a quanto infra ai sensi di legge e del vigente Statuto della Fondazione.

Detta Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che con comunicazione spedita in tempo utile ha convocato in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione di un nuovo testo di Statuto della Fondazione con adeguamento alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore, funzionale all'iscrizione della Fondazione come E.T.S. presso apposita sezione del R.U.N.T.S. competente;
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

La Comparsa mi invita quindi a redigere il verbale della riunione medesima, dando atto delle deliberazioni che verranno adottate.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto dello svolgimento della suddetta riunione di consiglio come segue.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto vigente la Comparsa, la quale constatato e dato atto che oltre ad essa Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i Consiglieri Mazzucchelli Alberto Antonio, Maggi Giovanni e Scienza Giovanna, ed è altresì presente il revisore legale Penegini Carloemanuele, accertata identità e legittimazione dei presenti, dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone che occorre modificare lo Statuto al fine di adeguarlo al D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche, che disciplina le fondazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (cd. Enti del Terzo Settore).

In particolare il Presidente espone che al fine di ottenere l'iscrizione

REGISTRATO A Varese

il 14/03/2026

N. 7837 Serie 1T

Esatti E.

dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), mantenendo la personalità giuridica, è necessario procedere alla modifica della denominazione introducendo la dicitura di Ente del Terzo Settore (E.T.S.) e conseguentemente procedere a una generale revisione dell'attuale Statuto.

Al fine di ottenere l'iscrizione al R.U.N.T.S., è necessario altresì che la fondazione disponga di un patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e che ciò sia documentato a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

A tal fine il Presidente espone il contenuto della relazione di stima redatta dal Dott. Petrillo Marco con studio in Castellanza (VA) via Don Minzoni n.39/B, esperto iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.149105, della cui redazione è stato incaricato dalla Fondazione, in persona come sopra, e asseverata con giuramento avanti a me notaio con verbale in data odierna n.96992 di repertorio, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" ad integrante, secondo cui il valore del patrimonio dell'ente alla data del 31 dicembre 2025 ammonta a Euro 5.685.000,00 (cinquemilioniseicentoottantacinquemila virgola zero zero) e non è comunque inferiore a quello previsto ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.lgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) pari ad almeno Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

La signora DELL'ORO DONATA ANNA in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che dalla data di aggiornamento della relazione di stima di cui sopra a oggi non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Presidente conclude la sua esposizione dando lettura del nuovo testo di Statuto, nella sua redazione aggiornata di cui ne propone l'adozione.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente e ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dallo stesso Presidente,

DELIBERA

1) di adottare quale nuovo Statuto il testo che, composto da numero 17 (diciassette) articoli, sottoscritto in margine dei fogli intermedi ed in calce dal Presidente dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" ad integrante;

2) di prendere atto che la nuova denominazione della fondazione è la seguente: "FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA - ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata "FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA ETS";

3) di delegare espressamente il notaio rogante alla presentazione e deposito di ogni istanza, richiesta o documento necessari al perfezionamento di tutte le attività connesse all'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

4) di riservarsi di introdurre a quanto sopra deliberato, nonché all'allegato Statuto, eventuali aggiunte, modifiche o soppressioni che si rendessero necessario o anche solo opportune ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 18.05 (diciotto e cinque).

=====

lo sottoscritto dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, con ufficio in Varese via Cavour n.45, indirizzo di posta elettronica certificata carlo.giani@postacertificata.notariato.it

PREMESSO

a) che con il presente verbale ricevuto da me notaio in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE ALETTI - BECCALLI - MOSCA" sopra generalizzata ha deliberato di adeguare il proprio Statuto per iscriversi quale Ente del Terzo Settore (E.T.S.) al R.U.N.T.S. con mantenimento della personalità giuridica ai sensi del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017;

b) che il valore, l'entità e la composizione del patrimonio dell'ente risultano comprovati dalla relazione di stima redatta dal Dott. Petrillo Marco con studio in Castellanza (VA) via Don Minzoni n.39/B, esperto iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.149105, già allegata al presente atto;

c) che il valore del patrimonio determinato da detta relazione giurata ammonta a Euro 5.685.000,00 (cinquemilioneisecentoottantacinquemila virgola zero zero) e non è comunque inferiore a quello previsto ai fini della conferma della personalità giuridica ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.lgs. n.117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)

ATTESTO

che l'ente sopra generalizzato ha un patrimonio di euro 5.685.000,00 (cinquemilioneisecentoottantacinquemila virgola zero zero) e, pertanto, almeno pari al minimo di legge di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi), ai fini della conferma della personalità giuridica, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

=====

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art.82, secondo periodo, terzo comma del D.Lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro) e l'esenzione dall'imposta di bollo (art.82, quinto comma del D.Lgs 117/2017).

Le spese del presente atto, inerenti e dipendenti, sono a carico della fondazione.

Tutela della Riservatezza dei Dati Personali

La Comparsa autorizza me notaio al trattamento dei "dati personali" e delle altre informazioni fornite nella fase istruttoria e nel contesto del presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.

La Comparsa mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, avendone già preso conoscenza in precedenza.

Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale, del quale ho dato lettura, alla Comparsa che, a mia domanda, lo approva e, in conferma, lo sottoscrive con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 18.20 (diciotto e venti).

Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa sei facciate scritte per intero e sin qui della presente.

Firmato:

Donata Anna Dell'Oro

Carlo Giani - notaio

RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA ONLUS

§ 1. Premessa

In data 19 gennaio 2026 l'avv. Donata Anna Dell'Oro, nata a Milano (Mi) il 19/01/1952, domiciliata in Varese in via F. Filzi n.22, C.F. DLLDTN52A59F205N, in qualità di rappresentante legale della Fondazione Aletti Beccalli Mosca onlus, codice fiscale 02468750126, con sede in Castronno (Va) in via Stazione n.2 ha richiesto al sottoscritto Dott. Marco Petrillo, nato ad Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTRMRC73D03C139I revisore legale iscritto al Registro al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta *Fondazione* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D.lgs.117/2017 (di seguito anche "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*").

La Fondazione sta provvedendo a modificare il proprio statuto per conformarlo alle previsioni del D.lgs. n. 117/2017. Il *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* (di seguito anche il "*RUNTS*"), esaminando nell'ambito dell'istruttoria in corso ai sensi dell'articolo 53 del *CTS* e in ottemperanza ai termini previsti dall'art.8 del D.L. 84/2025.

La presente relazione è finalizzata all'attestazione del patrimonio della *Fondazione* al fine dell'iscrizione nel *RUNTS* quale ente del terzo settore con "personalità giuridica" ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017.

§ 2. Oggetto e finalità della perizia di stima

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio della *Fondazione Aletti Beccalli Mosca onlus* per determinare il patrimonio della medesima in sede di iscrizione al *RUNTS*. Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale della *Fondazione*, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge. Il comma 4 dell'articolo 22 del *CTS*, stabilisce che

"si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro".

Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Terzo Settore, è intervenuto con riferimento al "*patrimonio minimo*" richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*, sia per enti già provvisti di personalità giuridica sia per enti che intendono acquisirla, con le massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 e n. 5 del 12 gennaio 2021. Quest'ultimo documento statuisce un principio generale per il quale:

"con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Fondazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale, in sede di costituzione, sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni". (...)
"Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un Fondazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione,

la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta".

La Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica, inoltre, che

"Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell'articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020). Nei confronti di tali enti, al momento dell'acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l'altro sostanziale. Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell'articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l'art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo. La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell'ente, preesistente all'iscrizione: il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una diminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l'attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall'art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità. La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile. L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell'articolo 22, comma 4 del Codice, e nell'articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infra annuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione. Tali documenti, su cui si baserà l'attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all'atto pubblico ed essere depositati unitamente all'istanza presso il competente ufficio del RUNTS".

Tanto considerato il sottoscritto ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima l'articolo 2465 del codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto non è inferiore al patrimonio minimo richiesto per legge.

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui la *Fondazione* già dispone. La stima del patrimonio concerne la determinazione del netto patrimoniale e valuta sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di iscrizione nel RUNTS quale Ente del Terzo Settore, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge. Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo a scegliere tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione considerando le finalità che la valutazione stessa deve perseguire. Considerando gli effetti di iscrizione nel RUNTS della *Fondazione* quale soggetto con personalità giuridica, la valutazione deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori della *Fondazione* nonché dei terzi in genere e, ovviamente, quella della verifica di effettiva esistenza del patrimonio.

§ 3. Data di riferimento della perizia di stima

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata, in accordo con la *Fondazione* e considerando le indicazioni della prassi di cui *infra* § 2, al 31 dicembre 2025. A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data la *Fondazione* ha predisposto una situazione patrimoniale che funge da base e riferimento per la presente valutazione.

§ 4. La Fondazione e la sua storia

La *Fondazione* fu costituita per iniziativa e dotazione patrimoniale in data 29/09/1998. È iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Regione Lombardia n.699 con data 07/04/2001. La Fondazione è iscritta al REA al n. 282414 e ha acquisito e mantenuto nel tempo la qualifica ONLUS ex D.lgs. 460/97.

La *Fondazione* è senza scopo di lucro, ha durata indeterminata e svolge attività socio sanitaria e assistenziale verso persone fragili, in particolare persone anziane.

§ 5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite

Il sottoscritto ha innanzitutto preso contatti con il legale rappresentante della *Fondazione* per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo. Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con il legale rappresentante stesso e con la responsabile amministrativa della *Fondazione*. Gli incontri e le riunioni intercorse hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali. Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti; ha, inoltre, eseguito i necessari sopralluoghi. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la conseguente documentazione della *Fondazione* che ha tenuto la contabilità in forma ordinaria e ha redatto il bilancio dell'esercizio istituzionale 2024 e al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del DM 5 marzo 2020.

§ 6. Metodologia e criteri di valutazione adottati

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra "metodi diretti" e "metodi indiretti". I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato e non possono essere utilizzati nel caso in esame. I secondi ricorrono invece a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

➤ metodi patrimoniali

- metodi reddituali
- metodi misti patrimoniali/reddituali
- metodi finanziari

Il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio della *Fondazione* a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di quantificare la valutazione del patrimonio ai fini dell'iscrizione della medesima nel *RUNTS* quale ente con personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del *CTS*. A tal riguardo si osserva che l'articolo 2465 del codice civile come già ricordato richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari). Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ritiene di dover utilizzare il *metodo patrimoniale semplice* nella valutazione operando tramite le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi della *Fondazione* (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificare ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali. Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto della *Fondazione* attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

§ 7. La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025

La situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2025 resa disponibile al sottoscritto evidenzia i seguenti dati sintetici:

ATTIVO		31/12/2025	31/12/2024
A)	Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0
B)	Immobilizzazioni		
	I - Immobilizzazioni immateriali	4.954	4.954
	II - Immobilizzazioni materiali	4.989.254	4.994.512
	III - Immobilizzazioni finanziarie	119.936	119.936
	Totale immobilizzazioni (B)	5.114.144	5.119.402
C)	Attivo circolante		
	I – Rimanenze	0	0
	II - Crediti	30.910	108.769
	III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0
	IV - Disponibilità liquide	557.210	239.854
	Totale attivo circolante (C)	588.120	348.623
D)	Ratei e risconti	7.938	10.148
	Totale attivo	5.710.202	5.478.173
PASSIVO		31/12/2025	31/12/2024
A)	Patrimonio netto	5.690.855	5.225.884
B)	Fondi per rischi ed oneri	0	0
C)	Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0
D)	Debiti	19.347	252.244

E) Ratei e risconti	0	45
Totale passivo	5.710.202	5.478.173

Il patrimonio della *Fondazione* risulta pertanto evidenziato, nella situazione contabile al 31 dicembre 2025, ad un valore di € 5.690.855** pari alla differenza tra le attività e le passività associative. Le singole poste patrimoniali sono analiticamente esaminate ed eventualmente rettificate dal sottoscritto estimatore e valorizzate per sintesi nel successivo paragrafo.

§ 7.1 La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti

Considerando che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito le consistenze patrimoniali con evidenza delle rettifiche apportate alle singole macro voci.

ATTIVO	Stima rettificata	Rettifiche	Contabile	
	31/12/2025		31/12/2025	31/12/2024
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	0	-4.954	4.954	4.954
II - Immobilizzazioni materiali	4.989.254	0	4.989.254	4.994.512
III - Immobilizzazioni finanziarie	119.936	0	119.936	119.936
Totale immobilizzazioni (B)	5.109.190	-4.954	5.114.144	5.119.402
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	0	0	0	0
II - Crediti	30.910	0	30.910	108.769
III - Attività finanziarie non immobilizzazioni	0	0	0	0
IV - Disponibilità liquide	557.210	0	557.210	239.854
Totale attivo circolante (C)	147.906	0	147.996	437.502
D) Ratei e risconti	7.938	0	7.938	10.148
Totale attivo	5.710.202	-4.954	5.710.202	5.478.173

PASSIVO	Stima rettificata	Rettifiche	Contabile	
	31/12/2025		31/12/2025	31/12/2024
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato	0	0	0	0
D) Debiti	19.347	0	19.347	252.244
E) Ratei e risconti	0	0	0	45
Totale passivo	19.347	0	19.347	252.289

Il patrimonio netto rettificato, pertanto, si determina come segue:

+ patrimonio netto contabile € + 5.690.855
 +/- rettifiche patrimoniali € - 4.954
 = **patrimonio netto rettificato € + 5.685.901**

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio della *Fondazione* un valore di € 5.685.901.

§ 8. Considerazioni conclusive

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in € 5.685.901.

arrotondato ad € 5.685.000

il valore del **Patrimonio** della *Fondazione* è di **€ 5,685 mln**; l'intero patrimonio della *Fondazione* è asservito al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Il sottoscritto Dott. Marco Petrillo, nato a Castellanza (Va) il 3 aprile 1973, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero n. 149105 con Decreto Ministeriale n.6 del 22/01/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in evasione dell'incarico affidatogli, attesta quindi che **il patrimonio netto** della Fondazione Alletti Beccalli Mosca onlus, codice fiscale 02468750126, con sede in Castronno (Va) in via Stazione n.2, **alla data del 31 dicembre 2025 è pari ad € 5,685 mln**(cinquemilioniseicentottantacinque/00), **e non è, comunque, inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad € 30.000 (trentamilaeuro/00) ex articolo 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore.**

Milano, 4 marzo 2026

(Marco Petrillo)

Marco Petrillo

Repertorio N. 96992

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di marzo

12 marzo 2025

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.45.

Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

È presente il signor:

PETRILLO MARCO, nato a Castellanza (VA) il tre 3 aprile 1973 millenovecentosettantatre e domiciliato a Castellanza (VA) in via Don Minzoni n.39/B, codice fiscale PTR MRC 73D03 C139I, iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 65900, con studio in Castellanza (VA) in via Don Minzoni n.39/B,

della cui identità personale io notaio sono certo il quale mi ha presentato la perizia che precede composta di due fogli, per sei facciate, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente il quale presta giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni a me affidate al solo scopo di far conoscere la verità."

Di quanto sopra io notaio faccio constare con il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, a mia domanda, lo approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio qui in calce, essendo le



ore 17.20 (diciassette e venti).

Il verbale medesimo, dattiloscritto ai sensi di legge sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di un foglio del quale occupa una facciata scritta per intero e sin qui della presente facciata.

Nano Petullo

Carlo Ferrari



FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA - ENTE DEL TERZO SETTORE

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1) È corrente la Fondazione denominata:

FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA - ENTE DEL TERZO SETTORE o anche solo in forma abbreviata FONDAZIONE ALETTI BECCALLI MOSCA ETS. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata illimitata, ha sede in Castronno (VA) via Stazione n. 2 e venne costituita in data 29 settembre 1998 quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale per volontà ed iniziativa della signora Edvige Mosca e dei signori Carlo Beccalli e Lucio Enrico Aletti. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli enti del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14, ss., cod. civ., del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, modificazioni e leggi collegate."

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può modificare la sede legale, istituire sedi secondarie, uffici e centri servizi nel territorio di prossimità e, comunque, ove possa essere di interesse per il perseguimento degli scopi statutari nell'ambito preferenziale del territorio della Regione Lombardia.

SCOPO, ATTIVITA' E MEZZI

2) La Fondazione si propone lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale e utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 con preferenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prestando attenzione prioritaria alle persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ed in stato di bisogno e, operando nelle attività di interesse generale che seguono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'attività della Fondazione si qualifica principalmente come assistenza diretta alla persona nel soddisfacimento dei suoi bisogni di tipo socioassistenziale, psicologico e sociale al fine di mantenere e, se possibile, migliorare le condizioni di salute dell'anziano e nel contempo ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione sociale.

In particolare, la Fondazione:

- eroga servizi socio-sanitari a prevalenza assistenziale rivolti alla popolazione anziana, con attenzione prioritaria agli anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ed in stato di bisogno;
- concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socioassistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando - in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani;
- promuove e divulga la conoscenza e l'informazione sui problemi degli anziani al fine di concorrere, nel limite delle possibilità della Fondazione, alla loro risoluzione;
- opera in genere allo scopo di agevolare la risoluzione dei problemi sociali degli anziani bisognosi anche collaborando o partecipando ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Per la gestione delle strutture e l'erogazione dei relativi servizi sarà eventualmente stabilito un concorso alle spese a carico degli assistiti da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, che potrà accordare agevolazioni in relazione allo stato di bisogno degli stessi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse e nei limiti delle previsioni del D.Lgs 117/2017.

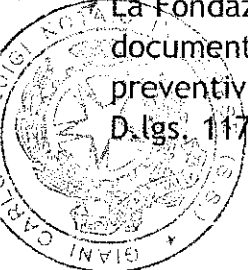
Spetterà al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle suddette attività.

3) La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La Fondazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 17 del D.lgs. 117/201.

Fondazione Anna Dell'Orto

Verifica



Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

4) L'Ente può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Le raccolte fondi sono svolte nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e delle relative linee guida.

PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

5) Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione e da un fondo di gestione. Il fondo di dotazione è descritto nell'atto costitutivo della Fondazione e rappresentato dall'assegnazione alla Fondazione in fase costitutiva, di beni mobili e immobili che i tre fondatori hanno apportato e dagli incrementi dei beni mobili o immobili, conferimenti in denaro o di beni o di altri diritti e/o utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statuari, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è rappresentato:

- 1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2) dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- 3) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano espressamente destinati al patrimonio;

Il patrimonio è gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale di qualunque rapporto, ovvero di dare beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli agli Amministratori, agli altri componenti degli organi sociali, ai fondatori e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte secondo quanto disposto dall'art.8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

MEZZI

- 6) La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- a) con i redditi del proprio patrimonio;
- b) con i corrispettivi, comunque denominati, riconosciuti da enti pubblici e soggetti privati, a fronte delle attività e delle prestazioni eventualmente erogate dalla Fondazione;
- c) con i proventi derivanti da finanziamenti e contributi di natura diversa, erogati da enti pubblici e soggetti privati;
- d) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- f) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017
- g) dai ricavi delle attività di interesse generale oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.
- f) con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

7) Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente, se nominato;
- d) l'assemblea dei "Sostenitori benemeriti";
- e) l'Organo di Controllo.
- f) Revisore legale dei conti (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da tre a cinque.

I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro nomina, ad eccezione di Dell'Oro Donata Anna, nominata a vita o fino a sue dimissioni o accertato impedimento definitivo.

Il numero di consiglieri e la loro nomina compete a Dell'Oro Donata Anna e, in caso di sua rinuncia alla nomina, o dimissioni della medesima dal CdA della Fondazione, o accertato impedimento definitivo, alla Fondazione "Alla Porziuncola " ETS con sede in Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente e può nominare un vice Presidente con funzioni vicarie.

In caso di ritardo nelle designazioni, i membri scaduti restano in carica sino alla designazione del relativo successore. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

I Consiglieri che rinunciano all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri.

Qualora, per qualunque ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione il soggetto o i soggetti che hanno proceduto alla nomina avranno l'obbligo, alla prima riunione utile, di procedere alla indicazione dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Si devono astenere i consiglieri per i quali si siano manifestate ipotesi di conflitto di interesse.

9) Spetta al Consiglio di Amministrazione fissare annualmente le direttive di attività della Fondazione e provvedere, con i più ampi poteri, alla amministrazione ordinaria e straordinaria per il migliore raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il Bilancio consuntivo e preventivo ed ogni eventuale bilancio previsto per legge, individuando le eventuali attività diverse di cui all'art.6 del D.lgs. n.117/2017 e documentandone il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017.
- b) adotta ogni provvedimento atto a garantire la gestione dell'attività istituzionale e ne verifica l'attuazione;
- c) delibera le modifiche allo Statuto, l'estinzione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- d) approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- e) delibera in merito alle attività diverse da quelle di interesse generale;
- f) delibera l'acquisizione o la rinuncia di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina, se ritiene, il Segretario dell'Ente, determinandone la durata in carica nonché la misura delle indennità spettanti;
- h) determina la misura dei compensi dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore legale dei Conti;

- i) stabilisce in linea generale l'eventuale il costo dei servizi a carico dei residenti e di eventuali utenti esterni in funzione dello stato di bisogno di ciascuno.
- j) può delegare, determinandone i poteri ed i limiti, alcuni compiti a uno o più Consiglieri ai quali, preve le necessarie forme di pubblicità, spetterà la firma e la rappresentanza della Fondazione relativamente ai compiti delegati
- k) può attribuire la qualifica onoraria di "Sostenitori benemeriti" a coloro - persone o enti anche di fatto – che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Fondazione.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

10) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna altresì ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal Presidente da recapitarsi al domicilio degli interessati mediante raccomandata, invio di telefax, telegramma o di comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione stessa e contenenti il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno delle materie trattate.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con e-mail, telefax, telegramma spedito almeno tre giorni prima della adunanza. Il Consiglio di Amministrazione si intende comunque regolarmente convocato, senza necessità di formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-video conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le proposte di modifiche statutarie, l'estinzione, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, devono essere deliberate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio in carica.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Segretario dell'Ente, se nominato o un Consigliere, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione su apposito Libro a cura del segretario e custodito presso la sede della Fondazione o del Segretario.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

PRESIDENTE

11) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione. Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce ad ogni effetto con gli stessi poteri il VicePresidente e in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per età.

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI BENEMERITI

12) I "Sostenitori benemeriti" vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione ed individuati fra coloro - persone o enti anche di fatto — che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Fondazione; ciò unicamente come riconoscimento di natura morale. Detta qualifica spetta di diritto a Donata Anna Dell'Oro qualora cessata dalla carica di Consigliere.

I componenti dell'Assemblea dei Sostenitori Benemeriti cessano dalla carica per decesso o dimissioni. Le cariche di Sostenitore Benemerito e di Consigliere sono incompatibili.

I Sostenitori Benemeriti hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il Bilancio Annuale e ad eventuali Consigli infra - annuali qualora il presidente dell'Ente lo reputi opportuno.

I "Sostenitori Benemeriti" potranno riunirsi in assemblea qualora intendessero studiare qualche iniziativa nell'interesse della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

All'assemblea dei Sostenitori benemeriti spetta il compito di nominare a maggioranza l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale dei Conti. Nel caso non dovessero provvedere i sostenitori Benemeriti entro il termine di scadenza, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

13) La Fondazione è dotata di un Organo di Controllo, anche monocratico, che viene nominato dall'Assemblea dei Sostenitori Benemeriti a maggioranza, e dura in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed è rieleggibile. Nel caso non dovesse provvedere l'Assemblea dei Sostenitori Benemeriti entro il termine di scadenza, vi provvederà il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e

modifiche, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Assolve qualora normativamente previste e attribuite dal Consiglio di Amministrazione, alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza. Esso esercita inoltre il controllo contabile e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo"

L'Organo di Controllo verrà remunerato nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro verbale dell'Organo di Controllo.

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI SEGRETARIO DELL'ENTE

14) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare il Segretario dell'Ente che sarà scelto fra persone estranee al Consiglio stesso, con l'incarico di curare le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio, nonché di provvedere sulla base delle direttive del Presidente ovvero del Vice Presidente, a quant'altro occorre per la gestione ordinaria dell'ente ed eventualmente a custodire il Libro verbali.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

15) L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ove obbligatorio ai sensi di legge.

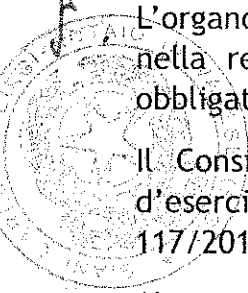
L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove obbligatori ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno precedente redatto e depositato ai sensi degli art. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.;

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà,

Donata Laura Bellaro

Sebastiano



altresì, predisporre e approvare il bilancio sociale contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

16) Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio in carica, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTO ALLA LEGGE

17) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, avranno piena efficacia, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, oltre alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Donato Anne Tello
Carlo Ferri



Copia composta da 6 fogli, conforme all'originale, debitamente
firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.
Varese, 14 marzo 2026